

Allegato "E" al rep. 3565/2973 racc.

STATUTO
della Società
"MADONNA DI CAMPIGLIO
AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A."

* * *

TITOLO I: Denominazione - Oggetto Sociale - Sede - Durata

ART. 1) E' costituita una società per azioni con la denominazione

"MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A."

ART. 2) La Società ha per oggetto la promozione e lo sviluppo dell'economia turistica dell'ambito Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena - Giudicarie Centrali - Valle del Chiese.

La società in particolare ha per oggetto il marketing turistico - territoriale dell'ambito di cui sopra attraverso principalmente la realizzazione delle seguenti attività:

- 1) istituire e svolgere servizi di informazione, di assistenza e accoglienza turistica, nonché porre in essere le attività per la fruizione dei prodotti turistici, nell'ottica della costruzione dell'esperienza turistica;
- 2) organizzare e promuovere manifestazioni ed eventi nonché coordinare e promuovere quelli realizzati da altri soggetti nell'ambito territoriale;
- 3) attuare, in ambito locale, i progetti di livello provinciale e gli strumenti di sistema nonché i prodotti sviluppati dalle agenzie territoriali d'area;
- 4) sviluppare i prodotti turistici di interesse del relativo ambito;
- 5) valorizzare l'utilizzo delle produzioni locali e le esperienze locali;
- 6) promuovere i valori del Trentino, con riferimento a quanto previsto dall'art. 3 della Legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8;
- 7) affiancare e sostenere gli operatori turistici dell'ambito con riferimento ai seguenti temi:
 - a. coinvolgimento per la definizione e costruzione del prodotto turistico;
 - b. definizione di proposte tematiche e stagionali;
 - c. utilizzo delle piattaforme digitali di sistema;
 - d. coerenza tra il posizionamento della struttura e quello della località;
 - e. coordinamento di azioni di comunicazione all'interno dell'ambito;
 - f. qualsiasi progetto di rilevanza turistico territoriale deliberato dagli organi aziendali;
- 8) partecipare ai progetti di sviluppo di prodotto turistico attraverso la nomina del proprio/i rappresentante/i presso le agenzie territoriali di area;

- 9) sviluppare sinergie con i comuni e con le istituzioni presenti nell'ambito per quanto concerne gli interventi correlati e necessari alla valorizzazione turistica del territorio;
- 10) realizzare attività di marketing del proprio ambito in riferimento ai mercati attuali e potenziali definiti dall'Azienda;
- 11) promuovere il marchio o i marchi di destinazione;
- 12) promuovere e distribuire l'offerta territoriale e/o singoli prodotti verso i relativi mercati di riferimento;
- 13) concorrere alla valorizzazione e promozione del patrimonio paesaggistico, artistico, storico e ambientale, anche con riguardo alle iniziative relative all'economia circolare, coerentemente con le finalità della promozione territoriale;
- 14) promuovere e gestire impianti, servizi, e infrastrutture a carattere locale e non di rilevanza economica e di prevalente interesse turistico o sportivo;
- 15) sostenere iniziative per favorire attività a basso impatto ambientale;
- 16) promuovere lo svolgimento di servizi di mobilità di utilità collettiva, integrativi dell'offerta turistica, che assicurino migliori condizioni di fruizione del territorio.

Le predette attività possono essere svolte anche al di fuori del proprio ambito territoriale di competenza, purché con il coordinamento o il coinvolgimento della altre ApT e dei soggetti che svolgono attività di promozione turistica operanti nei territori adiacenti all'ambito e confinanti con il Trentino, al fine di garantirne un efficace realizzazione.

La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali ed a favore di terzi.

Dette attività complementari dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle leggi bancarie vigenti e pertanto non potranno essere svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto sociale, ma con istituti bancari di ogni tipo al solo fine di assicurare adeguati mezzi finanziari alla società, nel rispetto delle inderogabili norme di legge. Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi Professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia.

ART. 3) La società ha sede in Pinzolo (TN), frazione Madonna di Campiglio.

Costituiscono inoltre sedi fisse secondarie gli uffici posti a Pinzolo, Tione di Trento e a Pieve di Bono-Prezzo.

L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'assemblea straordinaria dei soci, purché venga mantenuta la sede legale nel territorio del Comune di Pinzolo e vi sia la presenza fisica di almeno una sede secondaria a Tione di Trento o in Valle del Chiese.

ART. 4) Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

ART. 5) La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

**TITOLO II: Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni -
Versamenti e finanziamenti dei soci**

ART. 6) Il capitale sociale è fissato in euro 216.970,00 (duecentosedicimilanovecentosettanta/00) diviso in 21.697 (ventunomilaseicentonovantasette) azioni nominative del valore nominale di € 10,00 (dieci) cadauna, divise in due categorie:

1. n. 20.096 (ventimilanovantasette) azioni di categoria "A", che attribuiscono ai loro titolari i diritti economici ed amministrativi propri delle azioni ordinarie;

2. n. 1.601 (milleseicentouno) azioni di categoria "B", che attribuiscono ai loro titolari i diritti economici ed amministrativi propri delle azioni ordinarie, con attribuzione ai loro titolari del diritto di nomina di tre componenti l'organo amministrativo, e con esclusione del diritto di voto in relazione alla nomina dei restanti componenti elettivi dell'organo amministrativo, come meglio precisato al successivo art. 18.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione le azioni potranno non essere rappresentate da titoli azionari.

ART. 7) Le azioni sono nominative. L'azione è indivisibile e dà diritto al voto, con le specifiche riportate nel successivo art. 18. I versamenti sulle azioni devono essere effettuati a norma di legge, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Il possesso delle azioni implica piena ed assoluta adesione al presente statuto ed alle deliberazioni dell'assemblea.

Aumenti di capitale potranno avvenire con il rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto, con delibera dell'Assemblea Straordinaria anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Al fine di ottenere e mantenere il riconoscimento al fine di

soddisfare i requisiti di cui all'articolo 12 della L.P. 8/2020, la società garantirà la massima adesione dei soggetti che dimostrino interesse alla promozione turistica dell'ambito. In particolare la società garantirà l'aperta adesione a tutti i soggetti che esercitano un'attività stabile nell'ambito territoriale in uno dei settori connessi alla promozione territoriale e del marketing turistico, nonché ai Comuni e alle Comunità collocati nell'ambito territoriale di riferimento.

Pertanto nell'ipotesi in cui l'Organo Amministrativo riceva con lettera raccomandata la richiesta da parte di terzi di sottoscrivere azioni di nuova emissione della società, dovrà essere convocata entro 12 mesi dal ricevimento, l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare in merito all'aumento del capitale. Per l'esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441 c.c., si considera interesse primario della società garantire la massima adesione dei soggetti che intendono essere coinvolti nella promozione turistica dell'ambito.

ART. 8) Qualora un socio intenda trasferire a terzi, anche soci, in tutto o in parte, le proprie azioni dovrà previamente offrirle in prelazione agli altri soci, inviando loro nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione una comunicazione, a mezzo lettera raccomandata a/r o PEC, in cui siano specificate le quantità che si intendono cedere, la categoria di azioni, il prezzo a cui si intende effettuare il trasferimento, il nome e l'indirizzo del terzo o dei terzi acquirenti e le relative condizioni di trasferimento nonché l'area di appartenenza del venditore e del terzo così come definita nel presente articolo.

Ai fini dell'esercizio della prelazione il prezzo di ciascuna azione da trasferire che verrà riconosciuto al cedente non potrà essere superiore al valore unitario di ciascuna azione determinato sulla base del patrimonio netto quale risultante dall'ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci.

Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente si intende qualsiasi negozio traslativo, (ivi inclusi: vendita, permuta, conferimento in società) in forza del quale si consegue direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di altri diritti reali (per esempio pegno o usufrutto) sui titoli (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario). Ai fini della prelazione non si intendono come trasferimento a terzi le operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione di società purché venga mantenuta invariata la maggioranza della compagine sociale ante-operazione.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno dichiararlo per iscritto, comunicandolo a mezzo di lettera raccomandata a/r o PEC al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al socio che intenda effettuare il trasferi-

mento entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al primo periodo del presente articolo.

In tale dichiarazione, che costituisce impegno irrevocabile di acquisto, i soci dovranno manifestare incondizionatamente la volontà di acquisto totale o parziale secondo le condizioni previste nella comunicazione di cui al primo periodo del presente articolo e tenuto conto di quanto previsto nel secondo periodo del presente articolo.

Qualora uno o più soci abbiano dichiarato di voler acquistare le azioni, il socio che ha manifestato l'intenzione di trasferirli sarà tenuto a vendere al socio o agli altri soci alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al primo periodo del presente articolo e fatto salvo il prezzo massimo di cui al secondo periodo del presente articolo.

Nel caso in cui la prelazione venga esercitata da più soci, quanto offerto in vendita verrà ad essi attribuito con il seguente criterio e ciò al fine di garantire la rappresentatività territoriale di ciascuna area in cui è turisticamente differenziato l'ambito di riferimento e precisamente:

- Area Madonna di Campiglio (Comune di Pinzolo per le frazioni di Madonna di Campiglio e Sant'Antonio di Mavignola, Comune di Tre Ville frazione Madonna di Campiglio);

- Area Val Rendena (Comuni di: Pinzolo, Carisolo, Giustino, Massimeno, Bocenago, Caderzone, Strembo, Spiazzo, Pelugo e Porte di Rendena);

- Area Giudicarie Centrali (Comuni di: Tione di Trento, Borgo Lares e Tre Ville per le frazioni di Preore, Ragoli e Montagne);

- Area Val del Chiese (Comuni di: Sella Giudicarie, Valdaone, Pieve di Bono-Prezzo, Borgo Chiese, Castel Condino, Storo e Bondone);

a) l'intera quota posta in vendita sarà attribuita ai soci che hanno esercitato la prelazione appartenenti alla medesima categoria di azionisti e alla medesima area territoriale del socio cedente ed in presenza di più soci richiedenti della stessa categoria azionaria e area territoriale a ciascuno di essi in proporzione alla partecipazione detenuta nel capitale sociale. In presenza invece di più soci richiedenti in possesso di uno solo dei due suddetti requisiti, la prelazione spetterà per intero in primis agli azionisti della medesima categoria e solo in secondo luogo agli appartenenti alla medesima area territoriale anche se di categoria diversa;

b) qualora i soci esercitanti il diritto di prelazione appartenenti alla medesima categoria di azioni o medesima area territoriale del socio cedente non fossero disponibili ad acquistare l'intera quota posta in vendita, l'eccedenza verrà attribuita agli altri soci interessati in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale della società rispettando i criteri definiti nel precedente punto;

c) qualora non vi siano soci esercitanti il diritto di prela-

zione appartenenti alla medesima categoria azionaria o area territoriale del socio cedente l'intera quota da trasferire verrà attribuita ai Soci che avranno manifestato la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale della società;

d) qualora il socio cedente sia un Ente Pubblico avranno diritto di prelazione in via primaria tutti gli altri Enti Pubblici e successivamente sulla quota eventualmente non richiesta da questi ultimi tutti gli altri soci interessati con l'osservanza di quanto previsto nei precedenti punti a), b) e c).

L'area di appartenenza di ciascun socio persona fisica o società commerciale ai sensi di quanto sopra è determinata tenendo conto del luogo ove il socio svolge la propria attività prevalente. Per i soggetti senza una specifica attività economica quali ad esempio le Associazioni di Categoria o i Comuni l'area di riferimento è identificata in base alla sede sociale.

In presenza di dichiarazioni recanti la volontà di uno o più soci all'acquisto di parte di quanto offerto in vendita o nel caso di mancanza di dette dichiarazioni, il socio che ha manifestato l'intenzione di trasferire le proprie azioni o diritti, potrà alienarli al terzo indicato nella comunicazione di cui al primo periodo del presente articolo previo consenso del Consiglio di Amministrazione.

Il mancato consenso avrà però efficacia solo se adeguatamente motivato e se conterrà l'indicazione da parte dell'organo Amministrativo di un altro acquirente a parità di condizioni, il tutto nel rispetto del principio dell'adesione aperta a soggetti aventi interesse alla promozione turistica dell'ambito.

L'eventuale diniego del gradimento dovrà pervenire al socio nei 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci; qualora entro il predetto termine nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire le azioni alla sola persona fisica o giuridica indicata nella comunicazione.

In caso di cessione a titolo gratuito il socio cedente sarà tenuto a formalizzare un'offerta agli altri soci: la determinazione del prezzo di cessione delle azioni verrà effettuato in base a quanto previsto nel secondo periodo del presente articolo.

Le alienazioni effettuate in violazione del diritto di prelazione non avranno effetto nei confronti della società e, quindi, non potranno essere annotate sul libro dei soci.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al trasferimento dei diritti d'opzione, dei buoni di assegnazione, dei buoni frazionari, delle obbligazioni convertibili, dei warrants, dei diritti di usufrutto, di nuda proprietà e di o-

gni altro diritto che attribuisca la facoltà di acquistare azioni della Società o diritti connessi alle stesse.

I certificati azionari porteranno la seguente dizione: "il trasferimento delle azioni e dei diritti correlati alle stesse è soggetto al diritto di prelazione disposto dall'articolo 8 (otto) dello Statuto Sociale."

Quanto sopra non si applica ai trasferimenti per successione a causa di morte.

ART. 9) La società con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria dei soci, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

ART. 10) I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

ART. 11) Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi a oggetto:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

ART. 12) L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2410, comma 1 del Codice Civile, è deliberata dall'organo amministrativo.

TITOLO III: Assemblee

ART. 13) L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge. L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché in Italia.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

L'assemblea è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con raccomandata o PEC almeno otto giorni prima dell'assemblea o mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano locale o in alternativa sono ammessi altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento quali la raccomandata "a mano", il telefax o il messaggio di posta elettronica, inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificati alla società ed annotati nel Libro soci.

Le adunanze assembleari possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in modalità audio-video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti. In tal caso, espressamente indicato dal Presidente del CdA in fase di convocazione, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento audio/video a cura della società.

ART. 14) Possono intervenire all'assemblea gli azionisti e i titolari di strumenti finanziari che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno e che risultino iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa.

ART. 15) La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni.

ART. 16) La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente dell'organo amministrativo oppure, in caso di sua assenza o impedimento, al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

ART. 17) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di tanti intervenuti che rappresentino, in proprio o per delega, almeno i due terzi del capitale sociale e, in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, e fatto salvo le particolari regole per la nomina delle cariche sociali di cui al seguente articolo 18, delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato dagli intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono prese col voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione.

TITOLO IV: Amministrazione

ART. 18) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 22 (ventidue) membri, compresi Presidente e Vicepresidente. La composizione del Consiglio dovrà comunque rispettare i requisiti richiesti dalla Legge Provinciale n. 8/2020 e in particolare l'art. 12 ,comma 1, lettere b), c), j) della stessa.

Al fine, inoltre, di garantire la rappresentanza dei territori ricompresi nell'ambito di operatività dell'azienda, i membri del Consiglio di Amministrazione dovranno essere così suddivisi:

- n. 4 membri nominati direttamente dai soci Enti Pubblici ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, individuati secondo i criteri di cui infra;
- n. 3 membri di diritto nominati dai titolari delle azioni di categoria "B" di cui al precedente art. 6;
- n. 15 membri elettivi.

I membri nominati e revocati direttamente dagli Enti Pubblici ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile dovranno essere così individuati:

- a) il Sindaco pro tempore del Comune di Pinzolo o un suo delegato;
- b) il Sindaco pro tempore del Comune di Tre Ville o un suo delegato;
- c) il Sindaco pro tempore di uno degli altri Comuni dell'ambito oppure un suo delegato;
- d) il Presidente dell'Ente Parco Adamello Brenta o un suo delegato.

La designazione del membro di cui alla precedente lettera c) dovrà avvenire da parte dei Comuni dell'ambito territoriale

Madonna di Campiglio-Pinzolo-Val Rendena a maggioranza.

Le persone nominate ai sensi delle precedenti lettere a), b), c), d), decadono decorsi quaranta giorni dalla data delle votazioni per il rinnovo dei Consigli Comunali e dell'Ente Parco.

Qualora entro l'Assemblea portante la nomina dei membri eletti non vengano designati i rappresentanti espressione di più Comuni, detta nomina spetterà all'Assemblea dei Soci.

I membri di diritto riservati ai titolari delle azioni di categoria "B", ai sensi dell'art. 2351 del Codice Civile e in base a quanto disposto nell'art. 6 del presente Statuto dovranno essere ripartiti come segue:

e) un rappresentante del Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali;

f) un rappresentante del Consorzio Turistico Valle del Chiese;

g) un rappresentante del Consorzio Turistico Pro Loco Val Rendena.

I membri di diritto ai sensi delle precedenti lettere e), f), g) dovranno essere nominati e revocati dall'organo amministrativo competente dei singoli Consorzi e comunicati alla Società.

Eventuali operazioni di aggregazione o scissione tra i suddetti Consorzi non determineranno una variazione nel numero dei membri di diritto che dovranno sempre rispecchiare la rappresentatività territoriale originaria.

I restanti 15 amministratori verranno eletti e revocati dall'Assemblea, nella quale solo a detto fine i titolari delle azioni di categoria "B" non avranno diritto di voto. Tale nomina dovrà avvenire attraverso il seguente sistema di votazione.

La nomina dei componenti del consiglio avverrà sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno successivamente divisi per uno, due, tre, quattro, cinque, etc., secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo amministratore o per gli ultimi amministratori da eleggere, saranno preferiti a partire da quello della lista che ha ottenuto il minor numero di voti e, a parità, di questi ultimi, quelli più anziani di età.

La composizione delle liste dei candidati amministratori deve essere conforme a quanto riportato dall'art. 12 della L.P. n. 8/2020 e in particolare:

1. garantire la presenza nell'organo amministrativo di almeno un soggetto in rappresentanza delle associazioni di categoria della ricettività turistica dell'ambito;

2. garantire la rappresentanza maggioritaria qualificata nell'organo amministrativo, nella misura di almeno due terzi, delle categorie economiche legate direttamente ai prodotti turistici.

Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o dall'assemblea all'atto della nomina, fatto salvo quanto previsto per i membri nominati ai sensi delle lettere a), b), c), d), e), f), g) del terzo e quarto periodo del presente articolo.

Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo l'intero organo amministrativo decade e il collegio sindacale deve convocare con urgenza l'assemblea per la sua integrale sostituzione e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

Può essere assegnato con delibera dell'assemblea ordinaria, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali. Il compenso e l'indennità di cessazione di carica possono essere costituiti in tutto o in parte da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

ART. 19) Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente.

Non può essere eletto Presidente della società chi riveste la carica di Sindaco di Comune o Presidente di Comunità. Il Consiglio potrà anche eleggere un Comitato Esecutivo delegando ad esso alcune proprie funzioni nei limiti di legge e di Statuto. Se nominato, il Comitato Esecutivo dovrà essere composto da tre a sette membri e ne faranno parte di diritto il Presidente ed il Sindaco pro tempore del Comune di Pinzolo o il suo rappresentante.

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio ha facoltà di nominare uno o più Consiglieri Delegati ai quali delegare, congiuntamente o disgiuntamente,

tutti o parte dei propri poteri, fatta eccezione per quelli inderogabilmente riservati dalla legge alla sua competenza. Il Consigliere Delegato, nei limiti dei poteri ad esso attribuiti, può operare disgiuntamente dal Presidente. La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Vicepresidente sono cumulabili con quella di Amministratore Delegato. Il Segretario, anche non amministratore o non socio viene designato dagli intervenuti a ciascuna riunione del Consiglio.

ART 20) Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza prevista dal successivo art. 22) previo esecuzione di procedura selettiva in conformità alla L.P. n. 8/2020, art. 12 comma 1 lettera d). La procedura selettiva non è necessaria in caso di rinnovo. L'inquadramento e la durata del mandato sono determinati dallo stesso Consiglio nell'atto di nomina. Al Direttore compete la responsabilità operativa della società secondo i poteri e le attribuzioni conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare al Direttore sono attribuite le seguenti funzioni e compiti:

- sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema della struttura organizzativa della società;
- sovrintende alla attività tecnico amministrativa, commerciale e finanziaria, eseguendo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- assiste, di norma, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- produce, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, gli strumenti di programmazione aziendale e i referti di controllo di gestione;
- dirige l'intero personale dell'azienda;
- provvede agli acquisti in economia e alle spese indispensabili al normale ed ordinario funzionamento dell'azienda, nei casi ed entro i limiti previsti dai regolamenti.

Il Direttore può delegare una o più delle proprie competenze al personale dipendente.

ART. 21) Il Consiglio viene convocato, su iniziativa del Presidente o di un membro del Consiglio o del Collegio Sindacale, con lettera, telegramma, a mezzo fax o messaggio di posta elettronica (e-mail), da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e nei casi di urgenza con telegramma, a mezzo fax o messaggio di posta elettronica (e-mail) da spedirsi ai medesimi, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'adunanza.

Tuttavia anche in mancanza di dette formalità il Consiglio potrà validamente deliberare qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica ed il Collegio Sindacale al completo.

Il Consiglio può riunirsi anche fuori dalla sede sociale.

Le adunanze dell'organo amministrativo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in modalità audio-video, a condizione che

siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti. In tal caso, espressamente indicato dal Presidente del CdA in fase di convocazione, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento audio/video a cura della società.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
 - b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
 - c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
 - d) le modalità e il risultato delle votazioni;
- e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

ART. 22) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo quanto stabilito nel seguente periodo.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Il Consiglio di Amministrazione sulle seguenti materie delibera con il voto favorevole di almeno 13 (tredici) membri qualunque sia il numero dei presenti alla seduta:

- a) nomina e revoca del Comitato Esecutivo e/o di uno o più Consiglieri Delegati e sulle delibere conseguenti;
- b) sulla nomina del Direttore e sui provvedimenti relativi ivi compresa l'interruzione del rapporto di collaborazione con lo stesso;
- c) scelta delle modalità di affidamento in via indiretta dell'attività di intermediazione e prenotazione di servizi e pacchetti turistici formati da prodotti trentini.

In assenza del Presidente o del Vice-Presidente la riunione è presieduta dall'Amministratore designato a maggioranza degli

intervenuti.

ART. 23) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo Statuto riservano inderogabilmente alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

ART. 24) Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare e revocare consulenti e procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, istituire comitati tecnici, fissandone i poteri e le eventuali remunerazioni.

ART. 25) Nel caso in cui vengano a cessare dalla propria carica per qualunque ragione nel corso dell'esercizio almeno cinque membri qualsiasi del Consiglio di Amministrazione si avrà l'immediata cessazione dell'intero Consiglio. Il Collegio Sindacale, convocherà d'urgenza l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

TITOLO V: Rappresentanza della Società

ART. 26) La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

- a) al presidente del consiglio di amministrazione ed in caso di sua assenza e/o impedimento al Vice-presidente;
- b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.

L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

TITOLO VI: Collegio Sindacale

ART. 27) Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e ne determina per tutta la durata dell'incarico il compenso. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 del Codice Civile.

Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona

federe e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video-collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il presidente e il soggetto verbalizzante.

TITOLO VII: Bilancio e Distribuzione utili

ART. 28) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale ai sensi di legge.

ART. 29) L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili, dopo aver assegnato il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge.

ART. 30) Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate a decorrere dal giorno annualmente determinato dall'Organo Amministrativo. I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società e saranno devoluti al fondo di riserva legale.

TITOLO VIII: Scioglimento e liquidazione

ART. 31) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e le retribuzioni.

TITOLO IX: Disposizioni varie

ART. 32) Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

F.to Serafini Tullio

F.to Cominotti Daiana

F.to Bertolini Daniele

F.to Francesco Dal Ri (Notaio) [L.S.]

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Trento, 13 aprile 2021

Firmato digitalmente: Francesco Dal Ri Notaio

FDR

FRANCESCO DAL RI
NOTAIO

Firmato digitalmente da FRANCESCO
DAL RI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
TRENTO:80020660223